



Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC III

Roma.....

Al Reparto pesca marittima del Corpo  
delle Capitanerie di porto  
Sede  
Associazioni Nazionali di categoria  
Loro Sedi  
Organizzazioni di Produttori  
Loro Sedi  
Organizzazioni Sindacali  
Loro Sedi

OGGETTO: Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mediterraneo.

Nel fare prosecuzione a quanto già rappresentato con la nota n. 26500 in data 23 dicembre 2014, si segnala l'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, del Regolamento in oggetto, con il quale è istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mediterraneo.

Occorre rammentare che a far data dal 1 gennaio 2015, tutte le catture di determinate specie ittiche - acciuga, sardina, sgombro e suro - sono soggette all'obbligo di sbarco, se catturate con reti da traino pelagiche ovvero ciancioli.

Tale obbligo, comporta la necessità di gestire le catture indesiderate - sia a bordo che a terra, che non dovranno più essere rigettate in mare, né tantomeno destinate alla commercializzazione per consumo umano.

Tuttavia, al fine di ridurre i costi derivanti dall'obbligo di sbarco, il citato Reg. (UE) 1392/2014 introduce le esenzioni *de minimis*, in deroga all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1389/2013. Infatti, per il triennio 2015 - 2017 sarà consentita la possibilità di rigettare le citate catture indesiderate per un massimo pari alla percentuale del totale annuo delle catture, indicata per ciascuna sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) all'art. 3 del Regolamento in oggetto.

Ne consegue la rilevanza che acquisisce, in una ottica di corretta gestione della pesca, il rispetto degli adempimenti connessi all'obbligo di registrazione dei rigetti ed in particolare delle citate specie indicate nel Regolamento in parola, in previsione della futura determinazione delle percentuali *de minimis* nel periodo successivo al triennio 2015 - 2017.

AOOPEMAC - DSPPEMAC Q  
REGISTRO UFFICIALE  
N° ..... 3469 .....  
DATA ..... 19/2/15 .....

Premesso quanto sopra, occorre evidenziare che il *software* del *logbook* elettronico è stato implementato al fine di consentire la corretta registrazione sia dei rigetti che dei quantitativi delle specie soggette all'obbligo di sbarco. Altresì, per quanto concerne le unità autorizzate alla compilazione del *logbook* cartaceo, si riporta in allegato 1 un modello esemplificativo della corretta registrazione dei rigetti e delle specie soggette all'obbligo di sbarco.

Infine, le unità da pesca di lunghezza f.t. inferiore ai 10 mt. - non soggette all'obbligo di compilazione del giornale di pesca - saranno oggetto di un piano di campionamento finalizzato al monitoraggio ed al controllo del rispetto della normativa in parola.

L'acquisizione dei dati relativi ai rigetti, da parte di questa Direzione generale - attraverso il giornale di pesca elettronico, cartaceo nonché del citato piano di campionamento - consentirà di monitorare il raggiungimento delle percentuali *de minimis* stabilite con il Regolamento in oggetto e, nel caso, segnalare per tempo a tutti i Comandi ed Enti in indirizzo il divieto di effettuare ulteriori rigetti in mare.

Ciò detto, si invita il Reparto Pesca Marittima a voler trasmettere la presente, con ogni consentita urgenza, alle Direzioni Marittime e Capitanerie di porto del territorio nazionale

Attesa la rilevanza delle novità sopradescritte, introdotte dal Regolamento Ue in oggetto, si invitano, altresì, le Associazioni ed Organizzazioni in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla presente nota presso il ceto interessato.

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale

Il Dirigente  
G. D'Onofrio

Il Funzionario Responsabile  
Colarossi



MODELLO COMBINATO DELL'UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA,  
DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

N° _____ Nome del o dei pescherecci (1) _____ Indirizzo _____ Indirizzo _____ Indirizzo _____		GIORNALE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA Nome del o dei comandanti (3) _____ Indirizzo _____ Indirizzo _____ Indirizzo _____		Giorno _____ Mese _____ Anno _____ Partenza (4) _____ di _____ Ritorno (5) _____ a _____ Sbarco (6) _____ a _____	
Art. 8 (8) Dimensione delle maglie (9) _____ Direzione _____ Direzione _____ Direzione _____		In caso di trasbordo (7) _____ Giorno _____ Mese _____		Nome e indicativo di chiamata (se applicabile) _____ Identificazione esterna _____ Nazionalità del peschereccio fittizio _____	
Numero di operazioni di pesca (12) _____ Tempo di pesca (13) _____ Riferimento statistico _____ Zona CEM/NAFO/COPACE/CFM (23) _____ Zona di pesca di paesi terzi (22) _____ Zona CEM/NAFO/COPACE/CFM (23) _____		Posizione (14) _____ Zona CEM/NAFO/COPACE/CFM (23) _____ Zona di pesca di paesi terzi (22) _____ Zona CEM/NAFO/COPACE/CFM (23) _____		Cattura per specie detenute a bordo in chilogrammi di peso vivo o numero di unità (15) _____ Indicare il peso vivo dell'unità utilizzata per ciascuna delle specie _____ Iniziali _____	
Data (11) _____ Presentazione del pescato (17) _____ Quantitativi (18) _____ Presentazione del pescato (17) _____ Quantitativi (18) _____ Presentazione del pescato (17) _____ Quantitativi (18) _____		Dichiarazione di sbarco/trasbordo (*) / (18) in chilogrammi o unità utilizzate; parti a _____ Totale rigati peristi (16) _____ D _____		Firma Comandante/Agente (20) _____ Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21) _____ Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21) _____	

**Istruzioni per i comandanti dei pescherecci tenuti a completare e presentare il giornale di pesca e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo e a seguire le disposizioni del presente decreto di cui l'allegato 1 è parte integrante.**

- Nelle caselle della colonna contrassegnata con la lettera A devono essere inserite sia l'indicazione del numero della GSA in cui sono state effettuate le catture, sia la zona FAO di riferimento della stessa area.
- Nelle caselle della riga B devono essere inseriti i codici FAO alpha-3 di ciascuna specie catturata e, nelle caselle delle colonne corrispondenti, i relativi quantitativi catturati.
- Nelle caselle della riga C devono essere indicati i rigetti effettuati, relativi alle specie indicate nelle corrispondenti caselle della riga B.
- Nella casella D deve essere indicato il totale dei rigetti effettuati (somma dei valori indicati nelle caselle della riga C).

Si precisa che :

- il valore inserito in ciascuna delle caselle della riga C, riferibile alla corrispondente specie (caselle della riga B), è cumulativo di tutti i rigetti effettuati durante il viaggio.
- il quantitativi di pesce catturato, indicati nelle caselle delle colonne della corrispondente riga B, sono inseriti al netto degli eventuali rigetti.

*L'inserimento delle altre informazioni obbligatorie per la corretta compilazione del modello considerato segue la normativa di riferimento, finora seguita, espressa nel Reg. (UE) 404/2011, in particolare l'allegato X.*